

**D.G.R. n. 20 - 2784**  
**(B.U.R. n. 18 del 2/5/2001)**

OGGETTO:

LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 15,16 e 17 - Fondo di rotazione per i prestiti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale: innalzamento della quota di partecipazione regionale al 70% del finanziamento complessivo e approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande. Revoca della D.G.R. n. 134-21352 del 29.7.97.

Con L.R. n. 18/94 modificata e integrata con L.R. n. 76/96 é stato costituito un fondo di rotazione per i finanziamenti a tasso agevolato a favore delle cooperative sociali iscritte all'albo regionale. Ai sensi della medesima legge, detto fondo é dato in gestione a Finpiemonte S. p. A.. I rapporti tra la Regione e la finanziaria sono regolati da apposita convenzione che è stata sottoscritta dalle parti in data 8.5.1997, atto n. 8177 registrato a Torino il 9.05.1997 n. 3198.

L'art. 21 della legge prevede, inoltre, che la Giunta regionale adotti apposito provvedimento per definire i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti, stabilendo anche il tasso di interesse da applicarsi ai fondi regionali nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse. Ai sensi del citato articolo, debbono preventivamente essere sentite la competente Commissione Consiliare e la Conferenza regionale della Cooperazione sociale di cui all'art. 22 della legge.

Con D.G.R. n. 134-21352 in data 29/7/1997 "Criteri e modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale" la Giunta regionale, nel definire il funzionamento del fondo ha stabilito tra l'altro che la partecipazione regionale fosse impiegata - in concorso con fondi messi a disposizione dal sistema bancario - nella misura corrispondente al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione e che i finanziamenti su fondi regionali fossero concessi a tasso zero.

Il fondo è operativo dal 1998, al 31.12.2000, le cooperative finanziate sono 46 per un importo totale (fondo regionale e fondi bancari) di £. 7.408.580.000 di cui £ 4.181.510.000, a valere sul fondo regionale. Tali somme sono servite da "volano" per investimenti complessivi attuati dalle cooperative sociali piemontesi pari a £ 8.696.480.000. Le assunzioni previste per le cooperative che abbiano usufruito di un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, L.R. n. 18/94, art. 16, hanno interessato 13 cooperative e sono state 21.

Dopo lo sviluppo iniziale, si riscontra un andamento decrescente delle richieste di finanziamento (18 domande esaminate nel 1999 e 12 nel corso dell'anno 2000), dovuto sia alla difficoltà delle cooperative sociali ad attuare investimenti, sia alla loro debolezza di fronte al sistema creditizio.

Pertanto, al fine di agevolare gli investimenti anche da parte delle cooperative sociali di piccole e medie dimensioni, si reputa opportuno elevare la quota di partecipazione regionale al tetto massimo consentito per legge, pari al 70% dell'investimento complessivo.

Inoltre, trattandosi di prestito agevolato a favore di imprese sociali, iscritte all'albo regionale, conosciute dalla pubblica amministrazione, soggette a verifiche periodiche, per

le quali il perseguimento della funzione sociale è strettamente collegato allo sviluppo di impresa, si propone che la parte di investimento coperta con fondi regionali sia concessa senza garanzie. Per la parte restante, corrispondente al 30% a carico degli Istituti bancari convenzionati, si reputa di istituire il fondo di garanzia già previsto dalla L.R. n. 18/94, art. 15, autorizzando a stipulare la relativa convenzione con Finpiemonte S.p.A.

Tutto ciò premesso;

Vista la L.R. n. 18/94 così come modificata con L.R. n. 76/96;

Vista la convenzione con Finpiemonte S.p.A, sottoscritta in data 8.5.1997;

Sentite la Conferenza regionale per la Cooperazione sociale in data 05.02.01 e la Competente Commissione Consiliare in data 04.04.01 la Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge:

### **delibera**

- di stabilire la quota di partecipazione regionale, per il prestito a tasso agevolato alle cooperative iscritte all'albo, nella misura corrispondente al 70% dell'investimento complessivo e che i finanziamenti a valere sul fondo medesimo siano concessi a tasso zero senza richiedere garanzie;
- di istituire il fondo di garanzia così come previsto dalla L.R. n. 18/94, art. 15, per la parte corrispondente al 30%, a carico degli Istituti bancari convenzionati, autorizzando a stipulare la relativa convenzione con Finpiemonte S.p.A.
- di approvare l'allegato, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono definiti i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti nonché le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare alle stesse.

Di revocare la precedente D.G.R. n. 134-21352 in data 29/7/1997 "Criteri e modalità di presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale". La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.